

COMUNE DI NASO

— PROV. DI MESSINA —

REGOLAMENTO EDILIZIO

REPUBBLICA
CIVILE

...
...
...
...
...

Atto della
Delibera Cons. Com.
N. 33 del 1-6-76



20281
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

134 del 13-7-1978

ESADDETTO

[Handwritten signature]

MERICO NICOSIA

197 25-X-1978

TESTI

[Handwritten signature]

ING. ARCH. MATTEO ARENA

[Handwritten signature]

ING. ALDINO SARDO INFIRMI



...

ARCH. ALESSANDRO ...

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

CAPO I°

FORMAZIONE DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE

ART.1 - OPERE SOGGETTE A LICENZA DI COSTRUZIONE

Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, o demolire quelle esistenti o deve procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco che si pronunzia con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti statali e regionali e del presente Regolamento Edilizio.

Per le opere da eseguire su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei LL.PP., d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento edilizio.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

In particolare non possono essere eseguiti, senza la suddetta licenza, i lavori relativi a:

1) Costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica o trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale od anche parziale, sia dello interno che all'esterno di fabbricati pubblici o privati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione;

2) Costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti su strade, piazze ed aree di uso pubblico, chioschi permanenti o provvisori;

3) Costruzione, restauro, ampliamento, riduzione, modifica di opere su concessione temporanea di suolo pubblico o su suolo privato quali chioschi, edicole, distributori e pompe di carburante e simili;

4) Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee e alterazione degli alberi di alto fusto e solo nel caso che tali impianti non comportino opere visibili dall'esterno.

5) Apertura al transito di strade

6) coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, aggiunte o rifacimenti totali e parziali di intonaci sui prospetti esterni degli edifici, siano essi affacciati su strade, piazze od aree pubbliche, che prospicienti su aree private di qualsivoglia uso o destinazione;

7) collocamento, rimozione o modifica di insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, monumenti, statue o pezzi di arte situati in luogo pubblico o comunque esposti alla vista del pubblico;

8) apposizione di tende o tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;

9) opere su aree private come strade ed altre attrez-

zature primarie e secondarie per lottizzazioni.

Pur essendone obbligatoria la preventiva comunicazione alla Amministrazione Comunale non è invece richiesta la suddetta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di importante interesse artistico o storico;

1) demolizione e ricostruzione, parziale o totale, di pavimenti, soffittature, vespai, intonaci o coloriture interne, aperture, chiusura e modifica di luci di porte interne allo immobile;

2) consolidamento di muri in pietra od in mattoni e di pareti interne degli immobili;

3) espurgo, sostituzione o restauro di doccionate, fognone interne, fognoli, pozzetti e fosse settiche o biologiche già esistenti;

4) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, ed opere inerenti, salva la osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniale deve essere sempre richiesta la licenza del Sindaco.

ART. 2 - DOMANDE DI LICENZA - TASSE EDILIZIE

La domanda di licenza ad eseguire lavori di cui al precedente art.1, redatta su apposito modello fornito dal

d) L'obbligazione all'osservanza di tutte le formalità richieste dalle disposizioni regolamentari del Comune;

e) L'obbligo di denunciare, entro gli otto giorni successivi, eventuali cambiamenti del direttore dei lavori, del costruttore, o dell'assistente, riconoscendo in caso di inadempienza il decadimento di ufficio della licenza rilasciata;

f) L'impegno di tenere in cantiere, tutti i relativi documenti autorizzativi e di consentire l'accesso sulle opere e sul cantiere, ad ogni agente comunale od altra autorità legittima, cui dovranno essere esibiti i predetti documenti, se richiesti.

Al Comune spetta una tassa in relazione al servizio relativo alla formazione della licenza di costruzione, e alla vigilanza sulle costruzioni in corso che sarà fissata dal Sindaco con ordinanza e che sarà proporzionata all'importanza del lavoro che si intende fare e che dovrà andare dalle lire cinquemila alle lire quarantamila.

All'atto della presentazione della domanda, l'istante dovrà presentare la relativa quietanza di versamento al tesoro comunale.

In caso di rigetto della domanda, la tassa va perduta. Tuttavia, essa potrà essere utilizzata se entro cinque mesi l'istante ripresenta altra domanda per la stessa costruzione, modificata di seguito al motivato rigetto della prima domanda.

Comune, e firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco. Il modello, come gli altri allegati, dovrà essere in regola con le leggi sul bollo.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

a) l'obbligo di osservare le leggi generali e speciali dello Stato e della Regione e le norme particolari del presente Regolamento Edilizio, da parte del titolare, in solido con l'assuntore ed il direttore dei lavori:

b) l'elezione del domicilio legale nel Comune di tutti i proprietari;

c) il nome del costruttore e dell'assistente debitamente abilitati che possono coincidere nella stessa persona o la dichiarazione che si intende eseguire i lavori in economia ed il nome dell'assistente debitamente abilitato, nonchè il nome del Direttore dei Lavori, che, come il progettista dovrà essere iscritto nell'apposito albo professionale a seconda della natura dei lavori e con riguardo alle leggi professionali vigenti. Per "costruttore e assistente debitamente abilitati" può anche intendersi Maestro muratore iscritto con tale qualifica nell'elenco provinciale degli artigiani da almeno tre anni od in possesso di libretto di lavoro, sempre con tale qualifica, da almeno tre anni.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Per le opere edilizie, a corredo della domanda, è richiesta la presentazione del progetto, in triplice copia.

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:

- a) verbale di assegno di linee e quote;
- b) corografia in scala non inferiore a 1: 2.000;
- c) planimetria, su estratto di mappa catastale quotata della località, estesa per una profondità, di almeno m.40 dai confini, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, il nome dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze dai confini, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attiva o passiva;
- d) Planimetria, almeno in scala 1/500, con tutte le indicazioni delle caratteristiche delle opere finite e con l'opera proposta fissata nelle sue linee, ^{con} dimensioni e quotazioni generali, sistemazione delle zone libere (posteggi, piazzali, giardini, alberature) recinzioni, ingressi, ecc;
- e) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle eventuali sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale in corrispondenza dello edificio, nella direzione della linea di massima pendenza del terreno, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di m.20 con la indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; nei grafici deve altresì apparire

chiaramente ogni rapporto tra le opere e le cose ed ambienti circostanti, il tutto in scala non inferiore a 1:100.

Ogni disegno va quotato nelle principali dimensioni; vanno indicati, cioè, i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio, nonché la chiara destinazione di tutti i locali.

Il progetto va, inoltre, corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e delle colorazioni da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimarranno inedificate, del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, devono avere le dimensioni di cm 21 x 31.

Il progetto non può essere ripresentato che nel caso di varianti le quali giustifichino un nuovo esame.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di

fabbricati, vanno indicate in nero le opere preesistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni o riempimenti.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Nel caso che il rilascio della licenza sia subordinato al parere o nulla osta di altro Ente, alla documentazione sopra elencata debbono aggiungersi i richiesti pareri o nulla osta riportati su copia del progetto.

Le suddette norme valgono anche per le domande di autorizzazione ad eseguire varianti di progetti già approvati.

L'accettazione delle domande è subordinata al pagamento delle prescritte tasse edilizie.

L'Amministrazione comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

Se al controllo preliminare, effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, la domanda o gli allegati, risultano non rispondenti alle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale restituisce allo interessato i documenti, per la loro integrazione o regolarizzazione.

ART.4 - ENTI CHE EMETTONO PARERI

La licenza viene concessa o non concessa visti i pareri od avuti i benestari:

- 1) - della Soprintendenza ai Monumenti ove questa ha ragione di intervenire;
- 2) - della Soprintendenza alle antichità ove questa ha ragione d'intervenire;
- 3) - dell'Ufficio del Genio Civile ove le opere interessino zone franose o sismiche;
- 4) - nulla osta della Camera di Commercio ai sensi dello art.13 del R.D. 3/12/1923 n°3267;
- 5) - del Comando Prov. Vig. del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi, ove prescritto;
- 6) - di ogni altro Ente che abbia motivo di intervenire in virtù di leggi;
- 7) - dell'Ufficio Tecnico Comunale che controllerà gli allineamenti; le quote e le relazioni con il Programma di Fabbricazione, con il Piano Regolatore Generale, con il Piano Particolareggiato o di lottizzazione e con il Regolamento Edilizio;
- 8) - dell'Ufficio di Igiene Comunale per quanto ad esso concerne;
- 9) - ed infine della Commissione Edilizia.

ART.5 - COMMISSIONE EDILIZIA -

La Commissione Edilizia è nominata dal Consiglio Comunale così composta:

A) Membri di diritto

- 1) Sindaco o Vice Sindaco - Presidente;
- 2) Assessore all'urbanistica o ai LL.PP.;
- 3) Tecnico Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o altro Tecnico Comunale suo delegato;
- 4) Ufficiale Sanitario.

B) Membri da nominarsi dal Consiglio Comunale

- 5) Due consiglieri comunali, uno della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio Comunale;
- 6) Un Ingegnere Edile od un Architetto, scelto tra gli iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini professionali della Provincia di Messina;
- 7) Un Geometra, scelto tra gli iscritti all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Messina;
- 8) Maestro muratore residente ed esercente in Naso.

- La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o dallo Assessore suo delegato.
- Il Tecnico Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, eventualmente coadiuvato da un impiegato comunale, avrà anche funzioni di Segretario.
- I membri da nominarsi dal Consiglio durano in carica due anni.

Vengono considerati decaduti e sostituiti quei membri di cui alla lettera "A" dell'art.5 che risulteranno assenti per più di quattro sedute consecutive senza giustificato motivo.

- I membri subentranti, per i motivi di cui al comma precedente o a causa di qualsiasi altro motivo decadranno contemporaneamente agli altri membri della Commissione.

Per gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

ART.6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Il funzionamento della Commissione Edilizia sarà disciplinato da apposito regolamento interno.

Il Segretario redige i verbali delle sedute e dei pareri che verranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dal più anziano dei membri di cui alla lettera "B" dell'Art.5.

- La Commissione si riunisce una volta al mese ordinariamente e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
- Le adunanze della Commissione sono valide quando intervengano almeno cinque componenti, in ogni caso debbono essere presenti almeno due membri di cui alla lettera "B" dell'art.5, ed il Tecnico Comunale.
- I pareri sono resi a maggioranza di voti. A parità di voti prevarrà quello del Presidente.
- I singoli componenti della Commissione Edilizia non possono presenziare all'esame ed alla discussione dei progetti da essi elaborati o nell'esecuzione dei quali siano comunque interessati. (Si rinvia a tal fine al disposto dell'art. 176 dell'O.EE.LL.). L'allontanamento dei componenti deve risultare dal verbale.
- I pareri della Commissione debbono essere o favorevoli o sfavorevoli al progetto esaminato. Non possono essere rilasciati pareri favorevoli sub - condizione.
- Tutti i pareri negativi debbono essere motivati.
- Il segretario della Commissione Edilizia dovrà redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmate dal Presidente.
- Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esami-

nate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto, la dicitura "esaminato dalla Commissione Edilizia" completata di data e dal visto di un commissario delegato dal Presidente.

ART.7 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Il voto della Commissione è consultivo. La Commissione esprime parere:

- a) Sulle modifiche eventuali da apportare al presente regolamento;
- b) Sui Piani Regolatori Generali, sui Programmi di Fabbricazione, sui Piani Particolareggiati di esecuzione, sui piani convenzionati di lottizzazione;
- c) Nei progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui all'Art.1;
- d) Sulle questioni di ambiente urbano o naturale onde salvaguardare e mettere in evidenza peculiari caratteri;
- e) Sull'inserimento di qualsiasi opera anche non edilizia che comunque interessi il territorio Comunale;
- f) Sui progetti di nuovi edifici e di variante di edifici esistenti;
- g) Sui monumenti di qualsiasi genere da edificare nel Cimitero o su aree pubbliche;
- h) Sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'Art.14.
- i) Sui progetti di opera di qualunque genere da sorgere su concessione temporanea di suolo pubblico o di spazio a questo soprastante;
- l) Su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

In base all'art.6 della L.R. n°19 del 31/3/1972 la Commissione Edilizia esprime il parere previsto dallo Art.32, terzo comma, della legge 17/8/1942, n.1150.

ART.8 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI.

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 20 giorni dagli uffici comunali competenti.

Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali, dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti, il parere favorevole della competente soprintendenza ai monumenti. La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di licenza di costruzione e sulla relativa ricevuta.

Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.

ART.9 - CONCESSIONE DELLA LICENZA

La concessione della licenza edilizia è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria od all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione vanno notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse e da quella di presentazione di documenti aggiuntivi

richiesti dallo stesso Sindaco.

Ove si renda necessario il parere o nulla osta di Enti estranei all'Amministrazione Comunale il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui l'interessato ha prodotto tutti i richiesti pareri, espressi su copia del progetto.

Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere, nei modi di legge, contro il silenzio-rifiuto.

Il provvedimento del Sindaco deve essere di rilascio o di diniego di licenza di costruzione. Non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione "sub-condizione".

I provvedimenti sindacali di diniego di licenza edilizia vanno chiaramente motivati in modo che l'interessato, conoscendo le ragioni del diniego, possa, modificando il progetto rigettato, ottenere la licenza.

Qualora il provvedimento del Sindaco contrasti con il parere della Commissione Edilizia deve essere esaurientemente e chiaramente motivato.

I provvedimenti del Sindaco, vanno notificati all'interessato nel domicilio eletto nel Comune.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita e l'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comu-

nali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o di Regolamenti o con le prescrizioni di Piano Regolatore Generale, di Programma di Fabbricazione, di Piano Particolareggiato di esecuzione o di Piano di lottizzazione.

ART. 10 - VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA LICENZA

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli sono concesse, in ogni caso, sotto riserva dei diritti di terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

Il titolare della licenza, l'assuntore dei lavori ed il Direttore dei Lavori, per la parte di sua competenza, sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di legge o di regolamenti che delle modalità esecutive particolari prescritte nella licenza di costruzione.

La licenza di costruzione è personale e non può essere trasferita pena la decadenza.

In casi di decesso del titolare, o di cessione dell'immobile oggetto della licenza, gli eredi, o aventi causa debbono chiedere la voltura della intestazione della licenza al Sindaco.

Il Sindaco, accertata la legittimità della richiesta attraverso la relativa documentazione presentata dal-

l'interessato, rilascia una nuova licenza in sostituzione dell'altra che deve essere dichiarata decaduta.

La nuova licenza deve contenere gli estremi della licenza originaria. I termini di cui al successivo art. 11 decorrono in ogni caso dalla data di rilascio della licenza originaria.

ART. 11 - DURATA E DECADENZA - RINNOVO E REVOCA DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE -

La licenza di costruzione ha durata di un anno.

La licenza di costruzione si intende decaduta: quando le opere a cui si riferisce non siano state iniziate entro un anno dal rilascio della "licenza di costruzione"; quando i lavori oggetto della licenza, non vengano ultimati entro tre anni dal rilascio della licenza; quando i lavori siano rimasti sospesi per più di 180 giorni consecutivi.

Prima della decadenza dei termini suddetti può essere richiesto il rilascio di una nuova licenza che il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio, sempre che non siano intervenute modificazioni alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. E' di nuovo dovuta la tassa edilizia.

La licenza di costruzione deve essere revocata nei seguenti casi:

1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbando-

nata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data la prescritta comunicazione al Comune;

2) quando la licenza di costruzione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati o non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;

3) quando il titolare della licenza di costruzione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento e alle modalità esecutive inserite nella licenza o esegua varianti arbitrarie al progetto approvato, ed in particolare quando durante l'esecuzione vengano rilevate difformità dai progetti approvati per quanto riguarda la dislocazione sul terreno, l'aspetto, la dimensione e la distribuzione dello edificio, le caratteristiche dell'area di pertinenza.

ART. 12 - DEROGHE:

"potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le sole opere provvisorie di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli e danni, con l'obbligo per il proprietario a presentare relazione e perizia e firma di un tecnico nonché di inoltrare entro 15 giorni la motivata domanda di concessione.-

E' consentita, inoltre, nell'ipotesi di ristrutturazione, ovvero di ristrutturazione ed ampliamento, la facoltà di demolizione dei fabbricati, in quelle parti o nell'intero, qualora le strutture esistenti siano da adeguare alle vigenti norme sismiche.-

E' facoltà del Sindaco rilasciare concessioni edilizie anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento nei limiti e nelle forme previste dalla legge (legge 21/12/1955 n°1357 e successive modifiche).-

IL SINDACO



[Handwritten signature]

lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

ART.14 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

a) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;

b) i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;

c) i depositi su aree scoperte;

d) le occupazioni di suolo pubblico.

ART.15 - LOTTIZZAZIONE

Le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio sono consentite secondo le disposizioni della vigente legislazione urbanistica.

I piani di lottizzazione, approntati dai proprietari, debbono rispettare integralmente le previsioni del

programma di fabbricazione adottato. L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che prevede:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'art.4 della legge 29 settembre 1964, n.847 nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n.2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione e di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nel modo e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relati-

va ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio Comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dalla entrata in vigore della Legge 6 Agosto 1967 n.765, salvo che non sia stato previsto un termine diverso. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima della entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n.765 e 19 novembre n.1187, e relative a lottizzazione per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo restano sospese fino alla stipula di detta convenzione.

Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione o respingerlo.

Il progetto che dovrà essere redatto da Tecnici

autorizzati a norma di legge ed iscritti ai rispettivi albi e collegi professionali, è composto di :

a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni atte l'individuazione delle località;

b) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1: 1000 con indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro a quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc.; e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c) mappa della zona nel rapporto almeno 1: 5000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;

d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1: 1000 indicante;

~~1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;~~

- 2) la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
- 3) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
- 4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni;

e) almeno tre profili generali, di cui perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno 1: 500;

f) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1: 500;

g) planimetria generale nel rapporto almeno 1: 1000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;

h) una relazione generale dettagliata, per tutto il piano di lottizzazione:

- 1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti delle presenti norme e dello strumento urbanistico vigente;

- 2) i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;

- 3) le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture;

4) le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni dell'indice di fabbricabilità, delle altezze minime, delle dimensioni degli accessori consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi d'intervento;

i) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinarne la redazione d'ufficio.

C A P O II

ESECUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 16 - INIZIO DEI LAVORI

Per i nuovi edifici da eseguirsi su aree confinanti con aree pubbliche di fatto o previste dal P.R.G. o dal P.d.F., il proprietario deve attenersi all'allineamento

ed ai capisaldi altimetrici che, a sua richiesta e dietro versamento delle spese e dei diritti prescritti, gli sono stati indicati e fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il titolare della concessione deve presentare al Comune la denuncia di inizio lavori.

ART.17 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA
SULLE COSTRUZIONI -

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal Regolamento Edilizio o a quelle indicate nella autorizzazione a costruire, nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, viene assicurata da un costante controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la licenza e i disegni recanti l'approvazione debbono essere costantemente tenuti, a disposizione dei suddetti funzionari, sul luogo della costruzione fino

a che l'opera non sia ultimata, in perfetto stato di leggitimità.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario deve darne avviso preventivo o al massimo entro le 24 ore successive, al Sindaco che dispone i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della licenza.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Per edifici che superano i cinquemila metri cubi deve essere richiesta, dal titolare della licenza, con raccomandata, in tempo debito, una visita di controllo della dislocazione dell'edificio prima di iniziare le opere in elevazione; se entro 15 giorni non è stata effettuata la visita, i lavori possono continuare.

ART. 18 - INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - SANZIONI E AMMENDE -

Per le contravvenzioni alla legislazione urbanistica ed alle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme dell'art. 13 della Legge 6/8/1967, n° 765.

Se la contravvenzione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico od alla esecuzione di lavori non au-

torizzati su suolo pubblico si applica, con l'osservanza della legge sugli Enti locali l'ammenda fino a £. 100.000. In tal caso la intimazione del Sindaco comporta di pieno diritto, l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello stato quo ante, restando comunque pienamente responsabile dei danni non eliminabili.

Se la contravvenzione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta, di pieno diritto, l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi consigli degli ordini professionali.

In materia di Regolamenti d'Igiene i contravventori sono sottoposti all'ammenda prevista dal T.U. Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 N° 1265 e successivi aggiornamenti, restando l'obbligo della eliminazione delle difformità accertate.

Qualora l'inosservanza si riferisca a opere eseguite a cura di Amministrazioni statali, il Sindaco ne informa l'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico ed il Ministero dei Lavori Pubblici tramite la Sezione urbanistica del Prov-

veditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Qualora l'inosservanza si riferisca ad opere eseguite a cura della Regione Siciliana o di Enti locali, il Sindaco ne informa l'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico.

In ogni caso, la non rispondenza delle opere ai progetti, appena constatata, comporta l'immediata sospensione dei lavori, finchè non vengano chiarite le divergenze e salva ogni altra sanzione.

ART. 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LICENZA DI UTILIZZAZIONE

Per i fabbricati ad uso abitazione o qualsiasi altra destinazione, il proprietario deve provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori chiedendo la visita definitiva di un Tecnico del Comune e dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della licenza di utilizzazione (permesso di abitabilità per gli edifici destinati ad abitazione, permesso di agibilità per gli altri).

Il Sindaco fissa il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne dà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto d'intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie e particolarmente di quelle contenute nel presente Regolamento e nel già citato T.U. delle leggi sanitarie, nonché la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato, può essere rilasciata la licenza di utilizzazione la cui validità, per evidenti ragioni di igiene,

non può in nessun caso decorrere da meno di due mesi dopo avvenuta l'ultimazione dei lavori, contando per due quelli da maggio a settembre.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere di sposte su parere dell'Ufficiale Sanitario previa misurazione del grado di umidità.

La licenza di utilizzazione non può essere rilasciata per edifici sforniti di impianto di acqua potabile o di fognature funzionanti.

Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica il rilascio del per messo di utilizzazione è subordinato all'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 5/11/1961 n°1086.

C A P O I I I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.20 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sen tita la Comm. Edilizia e se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente ordinare la demolizione di co- struzioni e la rimozione di strutture occupanti o costringen ti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca, della loro costruzione salvo il pagamen to dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubbli co quali gradini, sedili, paracarri, latrine, grondaie, tei toie, sovrappassaggi, forni, camini, stufe, canne fumarie e simili, imposte di porte o di finestre aperte allo esterno,

non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di restauri o trasformazioni degli edifici e delle parti in questione.

ART.21 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE EDILIZIE RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Sono fatti salvi gli edifici ed in genere le costruzioni, purchè assistiti da licenza del Sindaco, i cui lavori siano iniziati all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ancorchè in contrasto con esso.

I lavori relativi debbono essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio a norma dell'art.10, della legge n.765 del 6/8/1967.

Le licenze non utilizzate, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocate, ancorchè i lavori autorizzati possano apparire conformi alle prescrizioni del Regolamento stesso. Gli interessati devono riprodurre domanda uniformando il progetto alle nuove norme del presente Regolamento.

ART.22 - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI IN SUOLO PUBBLICO

Le concessioni in uso di suolo pubblico, che contrastano con il presente Regolamento o con l'adottato Programma di Fabbricazione, si intendono revocate.

ART.23 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

L'applicazione del presente Regolamento Edilizio è demandata al Sindaco ed, in sua carenza, ai competenti organi regionali.

T I T O L O II°

NORME RELATIVE ALL'ESTETICA ED ALL'IGIENE DELLE

COSTRUZIONI

CAPO I°

ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

ART. 24 - ESTETICA DEGLI EDIFICI - PRESCRIZIONI EDILIZIE

PARTICOLARI -

Tutte le parti degli edifici, sia nuovi che esistenti, le vetrine, bacheche, e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino sia, per quanto si riferisce ai materiali da impiegarsi, che alle linee, tinte e decorazioni, con speciale riguardo all'eventuale importanza architettonica o ambientale degli edifici vicini.

I fabbricati devono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato al carattere dell'edificio e consoni all'ambiente in cui sorgono.

Tutti i prospetti devono presentare una compiuta soluzione architettonica, debitamente armonizzata con l'insieme al quale appartengono.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può dettare direttive e stabilire limitazioni intese ad ottenere determinati inquadramenti urbanistici per le costruzioni prospicienti vie e piazze importanti, o che ne costituiscono sfondo prospettico.

ART. 25 - AGGETTI E SPORGENZE

Sui prospetti fronteggianti il suolo pubblico non sono ammesse bacheche, vetrine e simili, o sporgenze superiori a cm.6 al di sotto di metri 4,00 di altezza sul marciapiedi e di metri 4,50 sul piano stradale o di campagna.

Entro gli stessi limiti di altezza sono vietate porte, cancelli e persiane che si aprano all'esterno.

Le zoccolature comunque eseguite non devono in nessun caso occupare suolo pubblico.

Al di sopra di 4 metri dal piano del marciapiede o di m.4,50 dal piano stradale ove il marciapiede non esista, può essere consentita la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti, sporgenti dal filo di fabbricazione non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico o privato antistante e comunque mai oltre i m.1,20 sugli spazi pubblici e m.1,50 sugli spazi privati.

In nessun caso è consentita la sporgenza di volumi chiusi sopra spazi pubblici.

Sono vietate in ogni caso la costruzione e la conservazione di latrine, condutture di latrine, forni, camini, stufe, canne fumarie e simili, sporgenti dai muri di prospetto.

Nelle costruzioni eseguite a filo stradale o in ritiro stradale la porzione inferiore dei tubi verticali di condotta delle acque piovane, addossate ai muri prospicienti lo spazio pubblico, deve essere, per una altezza non

inferiore a m.2 dal piano del marciapiede, o a metri 2,50 dal piano stradale, di materiale resistente, e completamente incassata, in modo da non costituire aggetto, con scarico al di sotto del piano del marciapiede, con le modalità dell'art. 28.

ART. 26 - CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO - RECINZIONI E MARCIAPIEDI - NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI -

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale o in ritiro stradale debbono essere rivestiti con pietra naturale od altro materiale non deperibile, per una altezza non inferiore a metri 1,20 dal piano del marciapiede o di metri 1,50 da quello stradale, se non esiste il marciapiede.

Tutti i muri di fabbrica, ciechi o non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente profilata, a taglio netto o rivestiti in pietra naturale da taglio o materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati con tinte che non offendono la vista, o deturpino l'ambiente.

Le recinzioni devono essere, per soluzione estetica e materiali impiegati, consone al decoro ed armonizzare con l'ambiente urbanistico e paesistico.

Nelle zone rurali sono ammesse recinzioni a siepe di piante verdi, quando, su parere della Commissione edilizia, che potrà stabilirne caso per caso l'altezza, non venga disturbato l'ambiente paesistico e venga assicurata, lad-

dove occorra, la libertà delle visuali.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe è regolata dalla legge, a cura del Comune ed a spese dei proprietari degli immobili.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe, sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti e danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete all'uso destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate e debbono installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata .

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

ART. 27 - S E R R A M E N T I -

I serramenti di ambienti prospicienti su spazi aperti al pubblico passaggio devono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non

presentino alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro.

Le finestre e i balconi, e tutte le altre aperture destinate a dare passaggio alla luce debbono essere chiuse con vetri, cristalli od altro materiale trasparente appropriato.

ART. 28 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI - FOGNOLI

I cornicioni degli edifici devono essere muniti di canali di materiale impermeabile per il convogliamento delle acque pluviali in apposite docce di ampiezza adeguata.

Dalle docce, dette acque debbono essere condotte con tubi verticali fino al di sotto dei marciapiedi dove, per appositi cunicoli, sfoceranno nella fognatura.

Alla base di ogni tubo verticale deve realizzarsi un pozzetto ispezionabile a chiusura idraulica.

E' fatto assoluto divieto di immettere nei condotti di scarico delle acque pluviali acque di rifiuto sia nere che bianche.

I bracci di immissione dei fognoli privati nelle fogne pubbliche debbono essere costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, secondo le disposizioni, le pendenze e la forma prescritta dall'Ufficio tecnico comunale. Per la loro costruzione, anche se resa obbligatoria dal Comune, deve essere ottenuta speciale licenza da richiedersi nelle forme stabilite dalle particolari disposizioni vigenti per la manutenzio-

ne delle pavimentazioni stradali e per la tutela e conservazione delle canalizzazioni esistenti nel sottosuolo.

Qualora sia modificata la sede o la forma della fogna pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificarli e trasferirli secondo le esigenze della nuova opera, a loro cura e spese.

E' fatto divieto di immissione negli spazi pubblici di acque di qualsiasi genere, luride o piovane.

Le acque piovane, vanno o convogliate nella fognatura pubblica o smaltite nell'interno del lotto, per mezzo di pozzo perdente.

ART. 29 - MOSTRE, VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, EMBLEMI,
ISCRIZIONI, ETC.

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, etc. è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, previa presentazione di regolare richiesta documentata da disegni.

,Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno formato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare con la formazione, anche attraverso opportuni dettagli dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo.

Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, d'inserimento dell'opera nel-

l'ambiente architettonico o paesistico.

Sono tassativamente vietate insegne, iscrizioni e tabelle, che nuocciano al decoro dell'ambiente, turbino l'estetica, alterino o coprano elementi architettonici o sfondi paesistici.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a loro spese, rischio e pericolo.

Ove non ottemperino, il Sindaco ordina la rimozione di ufficio a loro spese.

ART. 30 - RESTAURI E VARIANTI DEI FABBRICATI ESISTENTI -

Salve le eccezioni espressamente previste nel presente Regolamento, le trasformazioni e i restauri di fabbricati esistenti sono soggette alle disposizioni relative alle nuove costruzioni.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietà diverse, devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, può ordinare il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e di quei muri di cinta che non rispondano alle norme suddette e siano causa di deturpamento dello ambiente, mediante intimazione individuale ai proprietari, nella quale sia stabilito il periodo di tempo consentito per la esecuzione dei lavori.

L'esecuzione ex novo, il restauro o le variazioni di decorazioni figurative ed ornamentali di qualsiasi specie su prospetti esterni dei fabbricati non possono in nessun caso essere consentite se non con autorizzazione del Sindaco su parere della Commissione Edilizia.

Le suddette disposizioni sono ovviamente valide anche per i muri ciechi, siano essi di nuova formazione, già esistenti o venuti a scoprirsi per trasformazioni e varianti comunque prodotte.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico o interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se del caso, senza il consenso della Soprintendenza ai Monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, regolarmente autorizzate, il Sindaco può prescrivere che gli

oggetti summenzionati anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio e in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico.

C A P O II

NORME GENERALI RELATIVE ALLE DIMENSIONI DEGLI EDIFICI

ART. 31 ALTEZZA DEGLI EDIFICI

In tutto il territorio comunale l'altezza massima ammissibile per gli edifici è stabilita dalle norme edilizie delle singole zone (Titolo IV). L'eventuale ritiro computabile per il calcolo dell'altezza deve avere inizio dal livello stradale. Non sono computabili ritiri a quota superiore. L'arretramento dell'edificio dal margine stradale va considerato come maggiore larghezza soltanto per l'edificio che si arretra.

L'altezza dei fabbricati va misurata dalla quota stradale (se l'edificio è costruito in margine stradale o in ritiro stradale) o dalla quota del terreno a sistemazione avvenuta (se la posizione dell'edificio è indipendente dall'allineamento stradale), alla quota di calpestio della terrazza o, nel caso di copertura a tetto, alla più alta delle due quote:

- a) estradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile;
- b) linea di gronda (per tetti con pendenza fino al 35%);
linea media dell'inclinante della copertura (per tetti con pendenza superiore al 35%) (vedi fig. 1 - 2 - 3).

Tali altezze vanno intese in senso assoluto.

I volumi tecnici (cabine idriche, lavatoi, torri scale, extracorsa ascensori, camini) non vengono computati nella misura delle altezze. Tali volumi, decorosamente finiti, ed architettonicamente armonizzanti con l'edificio, non debbono mai superare, sopra la quota di gronda del tetto o di calpestio della terrazza, l'altezza di m.2,50.

Nel caso di fabbricati d'angolo fra due strade o spazi pubblici di diversa larghezza, anche sulla strada o spazio pubblico di minore larghezza, l'altezza dell'edificio deve rispettare le norme di zona: cioè non è consentito il risvolto dell'altezza competente la strada di maggiore larghezza.

Nel caso di edificio su strada in pendenza o su terreno acclive, l'altezza dell'edificio viene determinata con la media delle due altezze estreme del prospetto (vedi fig.4).

Nel caso di edificio che prospetti con fronti opposte su strade a livello diverso, l'edificio non può superare, sulla strada a monte, la quota relativa all'altezza massima consentita sulla strada a valle (vedi fig. 5).

ART. 32 - INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA

L'indice di fabbricabilità fondiaria è il rapporto tra la cubatura complessiva dell'unità edilizia e la superficie del lotto di pertinenza.

In tutto il territorio comunale, l'indice di fabbricabilità fondiario massimo è stabilito dalle norme edilizie delle singole zone.

E' considerata cubatura complessiva di una unità edilizia

la somma delle cubature dei singoli corpi che, raccordati o uniti o separati, la compongono: cioè dell'edificio principale e di quelli accessori, comunque siano ubicati nell'area di pertinenza dell'edificio principale.

La cubatura di un fabbricato è il risultato della somma della cubatura di ogni singolo piano, ottenuta moltiplicando la massima superficie, definita dal perimetro formato dal filo esterno perimetrale di ogni singolo piano, per l'altezza così misurata:

- per i piani seminterrati: dalla quota media del terreno sistemato o marciapiede della fronte a valle, alla quota media del terreno sistemato o marciapiede della fronte a monte, divisa per due;
- per il piano terra: dalla quota media del marciapiede, o dal terreno sistemato, alla quota pavimento corrispondente dal sovrastante piano, compreso dunque l'eventuale veppaio;
- per i piani intermedi: dalla quota pavimento del piano a quella corrispondente del piano sovrastante;
- per l'ultimo piano: dalla quota pavimento alla quota calpestio della terrazza o, nel caso di copertura a tetto, alla più alta delle due quote:
 - a) estradosso del soffitto;
 - b) linea di gronda (per tetti con pendenza fino al 35%);
linea media dell'inclinante della copertura (per tetti con pendenza superiore al 35%).

I volumi tecnici vanno computati nel calcolo delle cubature realizzabili sul lotto, con esclusione dei vani scala ed ascensore, strettamente necessari, fuori uscenti dalla copertura degli edifici.

Approvato un progetto o iniziata comunque una costruzione il lotto di pertinenza non può nè totalmente nè parzialmente essere occupato da altre edificazioni nè può esserne consentita l'aggregazione anche solo parziale ad altri lotti limitrofi.

ART.33 - DISTACCHI DEGLI EDIFICI

In tutto il territorio Comunale i distacchi fra i fabbricati sono stabiliti dalle norme edilizie delle singole zone (titolo V).

Tali norme sono valide anche quando sui lotti limitrofi insistono fabbricati preesistenti.

Le distanze dai confini devono essere sempre tali da garantire i distacchi di cui sopra.

I distacchi fra i fabbricati vanno osservati anche fra parti di uno stesso edificio che si fronteggiano.

Fanno eccezione le fronti prospettanti su cortili chiusi e chiostrine aperte ove consentiti e le sporgenze o rientranze di profondità non superiore ai ml 2,00 quando la profondità dell'incasso sia almeno pari alla sua larghezza (vedi fig.6).

Nel caso che un edificio fronteggi in tutto o in parte scarpate naturali, terrapieni o muri di sostegno, si deve

distaccare dagli stessi di una distanza almeno pari alla minore delle due altezze dell'edificio e dell'elemento che lo fronteggia (vedi fig. 7 - 8).

Distacchi e distanze vanno osservati in valore assoluto, e cioè tra i punti a minore distanza fra i fabbricati o fra fabbricati e confini.

C A P O III°

NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

ART. 34 CORTILI E CHIOSTRINE

I cortili chiusi, ove ammessi dalle norme di zona, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

l'area minima dei cortili, anche se pensili, non può essere inferiore ad $\frac{1}{5}$ della superficie complessiva dei muri che li recingono. Ove il cortile confini con altre proprietà, ai fini del computo dell'area, si considera la linea di confine come occupata da muri di altezza pari a quella dello edificio.

Cortili confinanti tra loro e appartenenti ad edifici diversi, possono essere unificati ai fini del calcolo dell'area del cortile risultante, ove venga conclusa tra i con-

finanti una convenzione legale da prodursi fra i documenti richiesti per la licenza edilizia. In tal caso le recinzioni fra le porzioni di cortile appartenenti a proprietà diverse possono elevarsi fino all'altezza massima di m. 2,00.

La distanza fra i muri prospettanti sul cortile deve essere almeno pari alla metà della media delle altezze dei muri che si fronteggiano, ed in ogni caso mai inferiore a m.5,00.

Nei cortili non è ammessa alcuna costruzione accessoria come tettoie, casotti, ripari per automezzi, ecc.

L'uso di parcheggio coperto o autorimessa di cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco.

Nei cortili non è ammessa la costruzione di volumi chiusi sporgenti dalle fronti degli edifici.

E' però ammessa la costruzione di ballatoi aperti fino alla sporgenza massima di m.1,00.

Ove le costruzioni formino cortili aperti, fra tutte le fronti devono essere osservate le norme sui distacchi, di cui alle norme di zona.

In tutto il territorio comunale è vietata la formazione di chiestrine chiuse o pozzi di luce.

Le chiestrine con un lato aperto, ove ammesse dalle norme di zona, devono avere profondità non superiore a m.4,00 e larghezza non inferiore ai m.4.00. Su dette chiestrine possono avere aperture solo i locali delle categorie, S1, S2, S3 di cui al seguente art. 37

Nelle chiestrine aperte è vietata la costruzione di sporgi di qualsiasi genere.

Il piano di calpestio del cortile o della chiestrina

deve essere pavimentato. E' ammessa la sistemazione a giardino, nel qual caso però deve essere costruita lungo i muri perimetrali una banchina della larghezza minima di m.1.00.

Nei cortili, nelle chiostrine, ed in tutti gli spazi privati in genere, il deflusso delle acque meteoriche deve essere regolato e convogliato in modo da non causare umidità agli edifici.

ART. 35 - SERVIZI IGIENICI -

Gli appartamenti per civile abitazione collocati in edifici di nuova costruzione o riattati debbono essere dotati di servizio igienico completo (lavabo, W.C., bidet, e vasca da bagno o doccia), cucina e lavanderia.

Gli ambienti destinati a bottega debbono essere dotati ognuno di servizio igienico, sistemato nel retrobottega e costituito da antilatrina con lavabo e latrina direttamente areata della superficie minima di mq.1.50. -

Gli ambienti destinati a locale di lavoro debbono avere quantità e qualità di servizi igienici adeguati al tipo di lavoro ed al numero di addetti.

Tutti gli edifici con destinazione speciale (scuole, ospedali, convitti, caserme, edifici per lo spettacolo ecc.) debbono avere servizi igienici proporzionati alla funzione cui sono destinati. In mancanza di leggi o regolamenti particolari il numero e la natura dei servizi igienici viene stabilito dall'Ufficiale Sanitario.

ART.36 - UBICAZIONE DELLE CONDOTTE E DEGLI SCARICHI

E' consentita la collocazione di tubi di acqua pura o lurida, di quelle di gas e simili, o loro diramazioni in prossimità o a ridosso del confine con diversa proprietà immobiliare a condizione che detti tubi siano costruiti a perfetta regola d'arte con materiali idonei, in maniera da non arrecare danno alla proprietà confinante.

ART.37 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali abitabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza e l'attività delle persone:

A.1 - soggiorni, pranzo, camere da letto in edifici di abitazione singoli e collettivi:

- uffici, studi, aule scolastiche o di riunione, sale di lettura;
- cucine individuali e collettive;
- anticamere per pubblico, clienti o malati.

X A.2 - negozi di vendita, sale di esposizione, bar, ritrovi, sale da gioco e palestre, laboratori scientifici, tecnici, gabinetti medici, sale operatorie e servizi igienici di installazioni curative; officine meccaniche, laboratori industriali, di montaggio o relativi ad attività di lavoro;

- parti di garages non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi e controlli;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza

delle persone è prolungata oltre le operazioni di scarico, scarico e pulizia;

- stalle, scuderie e simili.

Sono locali accessori o di servizio, quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni:

S.1 - Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva, nei complessi scolastici e di lavoro;

S.2 - Scale che collegano più di due piani:

- corridoi e disimpegni quando superano i mq. 16 di superficie;
- i servizi igienici individuali acclusi a piccoli complessi non d'abitazione;
- magazzini e depositi in genere;
- autorimesse collettive;
- salette di macchinari che necessitano solo l'avviamento o di scarsa sorveglianza;
- lavanderie, stenditoie e legnaie;
- piccoli archivi.

S.3 - disimpegni inferiori a 16 mq.:

- ripostigli o magazzini inferiori a 10 mq.;
- vani scala colleganti solo due piani;
- salette macchine con funzionamento automatico;
- autorimesse singole.

Locali non espressamente indicati nell'elenco sono classificati per analogia.

ART.38 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI - (D.M. 5/7/75)

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14, per i primi 4 abitanti, e mq.10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.9, se per una persona, e di mq.14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14.

L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq.28, e non inferiore a mq.38, se per due persone.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegno, corridoi, vani scala e ripostigli, debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzioni (cucine, gabinetti, etc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente ammesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura allo esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Altezza dei locali - I locali della cat.A debbono avere altezza minima tra pavimento e soffitto al finito di ml.2,70.

I locali della cat.S debbono avere altezza minima, tra pavimento e soffitto al finito di ml.2,40 purchè siano as=sicurate ventilazioni continue trasversali, naturali o artificiali.

I piani terreni degli edifici debbono avere:

a) altezza minima di metri 4,00 per i locali della categoria A.2, misurati dal pavimento al soffitto; in caso di coperture a volte la misurazione va fatta ad un quarto della corda.

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione.

I piani terreni su strada o ritiro stradale, ove destinati a locali di categorie A1 debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno metri 0,60 e soprastare, in tutta la loro estensione, a sotterranei o a vespai ben ventilati.

Sono fatte salve le maggiori altezze stabilite da leggi o regolamenti per particolari tipi di edifici.

Ove i locali terreni sorgono su strada priva di marciapiedi il pavimento degli stessi deve essere sopraelevato dal piano stradale di almeno cm.16.

Scale -

Gli edifici ^{/ a più di un piano} debbono essere serviti da almeno una scala continua dalla base alla sommità, per ogni 500 mq. di superficie coperta per piano.

Le rampe delle scale ^{suddette} non debbono avere in nessun caso larghezza inferiore ai ml.1.10 e debbono essere illuminate e ventilate direttamente dall'esterno. La struttura delle scale deve essere di materiale incombustibile. Solo negli appartamenti su due piani le rampe per scale interne possono avere la larghezza minima di m.0,90 ed

essere costruite in legno.

ART.39 - EVACUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

Tutti gli edifici debbono essere dotati di reti di scarico delle acque di rifiuto.

Nelle zone dotate di fognatura urbana per acque nere le reti di scarico dell'edificio vanno collegate direttamente a detta fognatura.

Nelle zone dotate di fognatura urbana solo per acque bianche, l'edificio deve essere munito anche di fossa settica; la rete di scarico delle acque bianche (acque piovane) dell'edificio va collegata direttamente alla fognatura urbana; le acque nere debbono invece essere, prima chiarificate nella fossa settica, e quindi immerse nella fognatura urbana.

Nelle zone sprovviste di fognatura urbana gli edifici debbono essere muniti di impianto di depurazione cui fanno capo le reti di scarico delle acque di rifiuto.

In ogni caso l'allaccio degli scarichi dell'edificio alla fognatura urbana deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale che potrà consentirlo o meno in funzione delle caratteristiche della fognatura stessa.

Tutti i pezzi sanitari devono essere raccordati, tramite sifone idraulico, alle colonne di scarico di-

scendenti. Le colonne discendenti non devono mai essere visibili sui muri esterni degli edifici.

Le colonne discendenti devono prolungarsi verso l'alto con canna di ventilazione di uguale diametro sboccante al di sopra della copertura con apposita mitra. Alla base di ogni colonna discendente deve realizzarsi un pozzetto ispe^zzionabile a chiusura idraulica.

La rete fognante orizzontale, che collega i pozzetti al la fogna, deve essere realizzata, nelle adeguate dimensio= ni e con le opportune protezioni, con tubazioni di materiale adatto con minimo diametro di mm 150 e pendenza non in= feriore all'1,5%.

Lo smaltimento delle acque di rifiuto deve essere con = forme alle norme di cui alla legge 10/5/76 n°319 ed alla de libera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77 pubblicata nella G.U. n° 48 del 21/2/77.

ART.40 - POZZI NERI E FOSSE SETTICHE

I pozzi neri e le fosse settiche debbono essere collocati all'esterno, completamente intexrati.

La loro distanza dai pozzi e serbatoi di acqua potabile, non deve essere inferiore a m 10.00.

I loro muri debbono essere assolutamente indipendenti da quelli del fabbricato. Pareti e fondo debbono essere in calcestruzzo di cemento armato dello spessore minimo di cm 15.

La copertura deve essere in soletta piena di cemento armato dello sp. minimo di cm 10 o in solaio misto di laterizi e cemento armato con caldana dello sp. minimo cm 7.

Il passo d'uomo di penetrazione, di superficie non inferiore a mq 0,50, deve avere pareti in calcestruzzo di cemento armato dello sp. minimo di cm 15 ed essere fornito di due botole con interposto strato di terra battuta dello spessore minimo di cm 30 che ne assicuri l'assoluta chiusura.

Fondo, pareti, solaio di copertura devono essere intonacati con malta di cemento dello sp. minimo di cm 2 per tutta la superficie interna.

Tutti gli angoli devono essere arrotondati ed il fondo concavo per la facile estrazione delle materie.

I pozzi neri e le camere aerobiche delle fosse settiche devono essere forniti di canna di aereazione di diametro minimo di cm 10 da prolungarsi fin sopra il tetto e munita di reticella d'ottone a fitta maglia.

E' consentito l'uso di fosse settiche del tipo prefabbricato. Pozzi neri e fosse settiche debbono avere dimensioni proporzionali al numero di persone che servono.

Lo smaltimento delle acque di rifiuto deve essere conforme alle norme di cui alla legge 10/5/76 n°319 ed alla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77 pubblicata nella G.U. n°48 del 21/2/77.

ART.41 - RIATTAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nel riattamento di edifici esistenti, quando risulti, da certificazione dell'Ufficio Tecnico, impossibilità di adeguare l'edificio alle prescrizioni di cui agli artt. 35 e 38 ed al primo comma dell'art.40 e quando risultino evidenti, da certificazione dell'Ufficiale Sanitario, le migliorie igieniche da apportare all'edificio, il Sindaco, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione edilizia, può fare caso per caso, speciali concessioni esclusivamente in relazione alle materie di cui ai citati articoli e comma.

ART.42 - ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E DEI MURI ESTERNI

Le coperture dei fabbricati devono essere fornite di una sottostante camera d'aria dell'altezza minima di cm. 35, ventilata mediante aperture verso l'esterno munite di griglia.

Tale camera d'aria può essere sostituita o ridotta da strati di materiali isolanti, che assicurino una equivalente coibenza.

Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo deve essere coperto da uno strato di protezione che lo difenda dagli agenti atmosferici.

Se le coperture sono visibili da spazio pubblico o da zone aperte e panoramiche più a monte, esse devono essere rivestite con materiali decorosi (tegole, cotto, etc.), la

cui descrizione deve essere specificata nel progetto.

L'approvazione, anche per ciò che riguarda il colore, è vincolante.

I muri esterni degli edifici devono essere realizzati a doppia parete dello sp. minimo di cm 30 con interposta una camera d'aria di circa cm 5.

Possono essere usati pannelli prefabbricati che siano assolutamente impermeabili e assicurino coibenza termica equivalente.

Le superfici esterne dei muri devono sempre essere trattate con preparati impermeabili o idrorepellenti.

ART.43 - ISOLAMENTO FONICO

Nel caso di locali di lavoro annessi nelle zone residenziali debbono essere previsti nei solai e nei muri divisorii stratificazioni fonoassorbenti al fine di ridurre entro limiti ammissibili i rumori prodotti dalle lavorazioni.

ART.44 - FOCOLAI-FORNI-CAMINI-CONDOTTI DI CALORE-CANNE FUMARIE-CONDOTTE PER L'EVACUAZIONE SPAZZATURE

Oltre alle norme dettate dalla legge 27 Dicembre 1941, n.1750 e alle altre prescrizioni cautelative sulla materia, la cui osservanza è accertata dal "certificato di prevenzione incendi" da richiedersi a cura degli aventi interesse al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è condizione necessaria per l'ottenimento della licenza di utilizzazione che ogni focolare, stufa, cucina, forno e simili, qualunque ne sia il tipo, a meno che sia a funzio

namento elettrico o a gas, abbia, per l'eliminazione dei prodotti della combustione, canna propria ed indipendente non corrente esternamente ai muri ma incassata in essi e prolungata per almeno un metro al di sopra dal tetto o terrazza e costruita con materiali impermeabili capaci di evitare macchie e distacchi o screpolature d'intonaco allo esterno dei muri.

E' vietato in ogni caso, far uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.

Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra od altro materiale adatto.

Se il fumaiolo dista meno di 10 metri dalle finestre di prospetto delle case circostanti, deve essere prolungato di almeno un metro oltre la copertura di queste.

I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticcerie e simili, sono soggetti alle norme particolari dettate dalla legislazione vigente.

Potranno essere equiparati ai suddetti, a giudizio delle Autorità comunali, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che per intensità di funzionamento e modo di esercizio siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

Tutti gli impianti di riscaldamento a combustione dovranno essere dotati di adeguato impianto di depurazione dei fumi.

Tutti gli apparecchi a combustione di gas di città o

gas liquido (cucine, stufe, scaldabagni, etc.) devono essere corredati di opportune cappe e tubazioni di scarico dei prodotti della combustione all'esterno dei fabbricati.

Ove negli edifici vengano installate condotte verticali per l'evacuazione diretta della spazzatura, queste dovranno essere impermeabili all'interno, di diametro o lato minore non inferiore a cm.40, completamente incassate all'interno delle murature e dotate di impianto di lavaggio. Dette condotte dovranno essere fornite di canna di ventilazione sboccante almeno un metro al di sopra della copertura, e dotate, allo scarico di camera stagna o attacco stagno per i bidoni.

C A P O I V

EDIFICI RURALI

ART. 45 - NORME COMUNI CON GLI ALTRI EDIFICI

Gli edifici rurali, per quanto non sia diversamente disposto dal presente capo, sono soggetti a tutte le norme e prescrizioni del presente regolamento edilizio.

La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'Ufficiale sanitario e dai vigili del fuoco.

ART. 46 - ACQUA POTABILE

Ogni edificio rurale deve essere provvisto di acqua
batterologicamente
dichiarata potabile dall'Ufficiale Sanitario.

Ove manchi la possibilità di allaccio o ad acquedotto pubblico o a sorgenti naturali, può essere consentita la utilizzazione di acque di pozzi o cisterne.

I pozzi e le cisterne debbono avere sezione circolare ed essere costruiti in calcestruzzo o buona muratura rivestiti internamente con intonaco cementizio assolutamente impermeabile per impedire infiltrazione di acque inquinate dal suolo circostante. Essi debbono essere sempre forniti di collo e dotati di chiusura ermetica alla bocca.

Le cisterne debbono inoltre essere provviste di pozzetto con filtro a sabbia e di condotte di alimentazione in materiale assolutamente impermeabile.

I condotti di alimentazione delle cisterne debbono essere muniti di opportuno deviatore per escludere le prime acque piovane.

E' consentita la utilizzazione di acque derivate da pozzi trivellati.

ART.47 - STALLE

Le stalle devono essere distaccate dalle abitazioni, di almeno metri cinque, e debbono avere cubatura utile pari ad almeno mc 22 per ogni capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto. Devono essere provviste di adeguate aperture per la ventilazione trasversale. Il pavimento deve essere impermeabile e munito dei necessari scoli. Le mangiatoie devono essere costruite o rivestite con materiale lavabile.

Le pareti devono essere rivestite con materiale impermeabile fino a m 2,00 dal pavimento.

ART. 48 - CONCIMAIE

Tutte le stalle devono essere corredate di concimaie costruite a valle di pozzi, acquedotti o serbatoi di acqua potabile ed a distanza da questi e dalle abitazioni di almeno m.20.00.

Esse debbono essere costruite con fondo e pareti impermeabili con pozzetti a tenuta per i liquidi e uniformarsi alle prescrizioni di cui al T.U. delle Leggi Sanitarie.

CAPO V

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 49 - MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio a spese del proprietario adempiente.

ART. 50 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE

~~I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 14~~
~~(Sulle opere soggette ad autorizzazione).~~ L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione il sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria della esenzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

T I T O L O I I I

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

C A P O I

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART.51 - STABILITA' DELLE FONDAZIONI

E' vietato costruire edifici sul ciglio o ai piedi di dirupi, su terreni di non buona consistenza, eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque inclini a scendere.

Le fondazioni, quando possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare gli accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni (palificazioni, platee, etc.).

ART.52 - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

Per ogni costruzione devono essere osservate le norme e prescrizioni stabilite dalle disposizioni legislative vigenti.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma arrotondata, se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari, la muratura stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo, almeno ogni 60 cm.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole da cui sono costituiti.

Nei piani superiori a quello terreno sono viste le strutture spingenti verso i muri perimetrali: i tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato od altri accorgimenti tecnici equivalenti.

Le opere murarie, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Per i lavori di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, vigenti al momento della esecuzione dei lavori.

ART. 53 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FABBRICHE

I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in modo che le loro parti mantengano costanti i requisiti di igiene e di decoro cittadino.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può ordinare il rinnovamento di intonaci e tinteggiature quando siano in condizioni tali da deturpare l'aspetto dell'edificio o pregiudicare il decoro dell'ambiente, assegnando un termine determinato per gli adempimenti da parte dei proprietari.

La manutenzione delle aree di proprietà privata rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, rimane a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, il Sindaco, sentito l'Uff. Tecnico Comunale, ingiunge la pronta riparazione o demolizione delle parti pericolanti sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempimenti, oltre le penalità previste dalle leggi vigenti.

C A P O II°

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

ART. 54 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO
O SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO -

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale la quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga la occupazione stessa non contrastante col decoro cittadino, con la pubblica igiene, e con le esigenze del traffico.

E' vietato eseguire scavi o rompere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo senza speciale autorizzazione Comunale, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori, e la durata degli stessi.

Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente del suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi secondo le norme di cui al precedente art. 29.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia, in misura adeguata ai lavori da eseguire, da

effettuarsi nella Tesoreria del Comune e sul quale il Comune ha piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione o per causa di questi, viene eseguito sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale a tutte spese del titolare stesso.

Ove la concessione del suolo o spazio pubblico comporti la costruzione di opere anche temporanee i relativi progetti seguono le norme dettate al Titolo I°, Capo I°.

Il concessionario, in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 55 - RINVENIMENTI E SCOPERTE -

Oltre alle prescrizioni dell'art. 43 e segg. della Legge 1 giugno 1939, n.1089 sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori, sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti di tale tipo che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi

genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le suddette persone sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

ART. 56 - USO DI DISCARICHE E DI ACQUE PUBBLICHE -

I luoghi per le discariche pubbliche o private sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico del Comune, sentito l'Ufficiale sanitario, e di essi è data indicazione nella relativa licenza rilasciata dal Comune.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati in modo da non determinare cavità od irregolarità che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale permesso del Comune, servirsi, per lavori, dell'acqua defluente da fontane pubbliche o correnti in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di quest'ultimi.

ART. 57 - TENDE A PIANO TERRE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO -

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno ai vicini l'Amministrazione Comunale può permettere, dietro pagamento della re-

lativa tassa e con osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiedi.

Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tali tende non deve oltrepassare i 50 cm. dal ciglio del marciapiedi verso l'interno.

Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a metri 2,20 dal marciapiedi.

Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendono al di sotto di m.2.20 dal suolo.

Per immobili di interesse archeologico o storico-artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.

C A P O III°

CANTIERI DI LAVORO - CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE

ART. 58 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI -

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

1) Nome e cognome o ragione sociale del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori.

2) Nome e cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori e del calcolista delle strutture.

3) Impresa esecutrice dei lavori

4) Nome, cognome e qualifica del responsabile di cantiere.

5) Estremi del provvedimento di autorizzazione.

Qualsiasi cantiere dovrà essere decentemente recintato per un'altezza di almeno metri due e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco può consentire la esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

a) si tratti di lavoro di poca entità e di breve durata;

b) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro, ripuliture di tetti;

c) ostino ragioni di pubblico transito.

In questi casi tuttavia debbono essere disposte nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo, che avvertano i passanti del pericolo e il primo ponte di servizio non può essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo e nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale deve essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

ART. 59 - SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - NETTEZZA
DELLE STRADE ADIACENTI AL CANTIERE -

E' vietato assolutamente gettare tanto dai ponti di servizio, che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere.

I materiali di rifiuto raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, possono essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario ammassati, entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati alle discariche pubbliche indicate.

Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il gestore del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento negli spazi pubblici.

Quando ciò accade, il gestore del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali.

ART. 60 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE -

L'Assuntore dei lavori e il responsabile di cantiere hanno in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dalla esecuzione delle opere.

Il Sindaco può fare controllare, da funzionari e da agenti, l'osservanza delle norme dettate, e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza con ciò attenuare in alcun modo le suddette responsabilità.

ART. 61 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI -

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti e delle barriere o recinzioni, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro ed impedimento.

Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, la esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile della autorità comunale, risultino necessari per eliminare sconci o pericoli per l'incolumità e l'igiene

pubblica ed assicurare la stabilità delle parti costruite.

In caso di inadempienza il Sindaco ordina la esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

In ogni caso, trascorso un mese dal completamento delle opere deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

ART. 62- PONTI E SCALE DI SERVIZIO

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre essi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità indipendentemente delle responsabilità penali degli aventi causa.

TITOLO IV

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

CAPO 1°

NORME GENERALI

ART.63 - DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO

COMUNALE -

L'attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale è disciplinata, oltre che dal Regolamento Edilizio, dal Programma di Fabbricazione costituito dai seguenti elaborati:

1 - Territorio Comunale	Rapp. 1:25.000
2 - Analisi: Viabilità ed insediamenti	Rapp. 1:10.000
3 - Analisi: Evoluzione demografica	Rapp. 1:10.000
4 - Analisi: Distribuzione sedi scolastiche	Rapp. 1:10.000
5 - Analisi: Vincoli idrogeologici	Rapp. 1:10.000
6 - Proposta di distribuzione popolazione scolastica	Rapp. 1:10.000
7 - Schema di P.d.F.	Rapp. 1:10.000
8 - Zonizzazione: Cagnandò-Cresta-Malò	Rapp. 1: 4.000
9 - Zonizzazione: Ficherezza-Ponte Naso	Rapp. 1: 4.000
10 - Zonizzazione: Naso Centro	Rapp. 1: 2.000
11 - Viabilità e standards	Rapp. 1: 4.000
12 - Viabilità e standards	Rapp. 1: 4.000
13 - Viabilità e standards	Rapp. 1: 2.000
14 - Relazione	

nonchè delle presenti norme di attuazione con le quali si precisano destinazioni d'uso ed indici di zona, necessari tanto alla successiva redazione di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata quanto alla disciplina edilizia nel quadro dei criteri assunti a base

per l'organizzazione delle attrezzature urbanistiche nel territorio comunale.

Debbono inoltre considerarsi parte integrante delle presenti norme gli artt. 35-37 e 38 del Regolamento Edilizio, in quanto dettano norme sulla tipologia degli edifici.

Pertanto le presenti norme abrogano e sostituiscono tutte le prescrizioni regolamentari vigenti nel territorio comunale prima dell'approvazione del presente P.d.F.

Il Programma di Fabbricazione è stato redatto a norma della legge 17/8/1942 N°1150 integrata e modificata con legge 6/8/1967 N°765 e della legislazione regionale, tenuto conto delle prescrizioni di cui ai Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici in data 1/4/1968 e 2/4/1968.

Al rispetto delle norme e prescrizioni di P.d.F. sono tenute tutte le costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di opere edili sia di privati che di Enti Pubblici.

ART.64 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE -

L'attuazione del P.d.F. avviene:

- 1) Mediante Piani Particolareggiati predisposti dalla Amministrazione Comunale;
- 2) Mediante piani di lottizzazione di iniziativa privata, secondo i disposti del seguente Art.65.;
- 3) Mediante il rispetto delle prescrizioni di zona, di linea o di vincolo, indicate negli elaborati di P.d.F.

ART.65 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE IN ASSENZA DI PIANI PARTICOLAREGGIATI -

Nelle zone destinate dal P.d.F. alla edificazione, i

proprietari singolarmente o riuniti in consorzio possono proporre piani di lottizzazione alla Amministrazione Comunale.

L'approvazione di tali piani di lottizzazione è subordinata al rispetto di quanto previsto in materia dalla legge 17/8/1942 N°1150, integrata e modificata dalla legge 6 Agosto 1967 N°765, con particolare riferimento a quanto disposto dall'Art.8 della citata legge N°765.

A maggior chiarimento si precisa che le opere di urbanizzazione primaria, totalmente a carico dei proprietari, sono quelle definite dall'art.4 della legge N°847 e cioè: strade locali e veicolari e pedonali, reti idriche, elettriche, fognanti, impianti di illuminazione pubblica, verde pubblico attrezzato.

I progetti di lottizzazione devono contenere i seguenti elaborati:

- 1 Relazione illustrativa e schema di convenzione;
- 2 Planimetria catastale ed elenco delle Ditte;
- 3 Planimetria generale e curve di livello, almeno in scala 1:500, dello stato attuale;
- 4 Planimetria generale, almeno in scala 1:500, contenente le destinazioni d'uso di tutte le aree interessate dal piano, ivi compresa la suddivisione in lotti delle aree destinate alla edificazione;
- 5 Planimetria, in scala almeno 1:500, contenente l'ubicazione, le caratteristiche planivolumetriche, le destinazioni d'uso di tutti gli edifici, sia esistenti che in progetto, previsti dal piano, nonchè la sistemazione di tutti gli spazi inedificati e tutte le quote di progetto;

- 6 I progetti esecutivi di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle di urbanizzazione secondaria che, in convenzione risultino a carico dei proprietari;
- 7 Ogni altro elaborato ritenuto utile per l'illustrazione del piano (foto, plastici, ecc.).

ART.66 - ATTUAZIONE DEL P.D.F. NELLE ZONE URBANIZZATE -

Nelle zone già urbanizzate, anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione, la edificazione può attuarsi nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di zona secondo gli allineamenti ed i livelli disposti dalla Amministrazione Comunale.

Nel rilascio degli assegni di linea e di livello debbono essere rigidamente rispettate le previsioni stradali specificatamente indicate nelle tavole di P.d.F.

All'interno dei singoli comparti, nella edificazione, debbono essere rispettati tutti gli spazi pubblici esistenti o previsti.

In caso di nuova costruzione o ricostruzione il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può imporre arretramenti stradali, per una profondità non superiore a m.2 dalla linea di fabbrica o dalla recinzione esistente, al fine di rettificare allineamenti tortuosi od eliminare strozzature della sede viaria.

CAPO II

NORME PARTICOLARI DI ZONA

ART.67 - PRESCRIZIONI GENERALI -

Ciascuna zona comporta od ammette solo le specifiche destinazioni d'uso ad essa assegnate.

L'edificazione nelle varie zone avviene secondo le norme di cui al presente titolo.

I limiti di zona debbono intendersi a tutti gli effetti, come confine di proprietà, per essi valgono perciò le norme sulle distanze dai confini stabilite per le singole zone.

Nelle tavole di P.d.F. sono individuate le seguenti zone:

- A - Interesse storico e ambientale
- P1 - Ristrutturazione 1
- B2 - Ristrutturazione 2
- B3 - Completamento
- C1 - Espansione urbana
- C2 - Insediamenti turistico-alberghieri
- D - Zona artigianale
- E - Zona agricola
- E2 - Cassata con D.A. N.190/79 del 13/11/79
- F1 - Attrezzature d'interesse generale
- F2 - Attrezzature d'uso collettivo
- F3 - Attrezzature sportive e verde attrezzato
- F4 - Parco pubblico
- F5 - Cassata con D.A. N.190/79 del 13/11/79
- F6 - Servizi turistici
- G - Cassata con D.A. N.190/79 del 13/11/79

La individuazione della zonizzazione, nelle parti di territorio Comunale riportate su tavole di P.d.F. a scala diversa, deve effettuarsi sulle tavole a scala maggiore.

ART.68 - ZONA TERRITORIALE "A" - INTERESSE STORICO - AMBIENTALE

Le zone classificate con la lettera A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

In tale zona il Programma di Fabbricazione si attua mediante "intervento urbanistico preventivo", sotto forma di un unico Piano Particolareggiato (al fine di garantire la unitarietà e l'omogeneità del rinnovamento del tessuto urbano ed edilizio) al cui interno potranno essere individuati comparti di intervento (di iniziativa pubblica o privata) fino a giungere all'isolato come unità minima di intervento.

Sono concesse solo le seguenti categorie di intervento:

- a) Restauro conservativo;
- b) Conservazione tipologica;
- c) Demolizioni senza ricostruzione per adibire le aree di risulta a servizi pubblici.

Nelle aree nelle quali sono presenti edifici individuati come soggetti a restauro conservativo e a conservazione tipologica, l'intervento dovrà essere finalizzato alla conservazione dell'edificio e alla salvaguardia di quegli elementi che concorrono a determinare il contesto dell'ambiente; a tal fine valgono le seguenti prescrizioni particolari:

- a) E' prescritto il mantenimento o ripristino delle tradizionali coperture a tetto con tegole a canale in cotto (coppi); non è ammesso l'uso di tegole alla marsigliese o di altri materiali o di copertura a terrazzo. Assieme alle coperture deve essere ripristinato e conservato il complesso delle parti esterne al di sopra della linea di gronda, quali camini, torriotti, abbaini, altane, ecc.;
- b) E' prescritta la conservazione delle alberature e dei giardini esistenti. In essi è vietata ogni costruzione, anche di carattere provvisorio;
- c) E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole, numeri civici, ecc.;
- d) la realizzazione di ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici può avvenire quando la loro installazione non comprometta la tipologia dell'edificio o la struttura portante o il profilo altimetrico delle coperture. Non sono ammessi volumi tecnici che alterino le coperture a tetto trasformandole in coperture a terrazzo.

Non sono ammessi:

- Intonaco in malta di cemento, colori sintetici lavabili e rivestimenti a base di resine;
- Il colore deve essere riferito al recupero di tracce di tinteggiature reperibili sull'immobile, ovvero alla valu

tazione globale dell'ambiente edificato circostante;

- Per edifici che presentino tale tipo di finitura può essere richiesta la tinteggiatura ad affresco;
- Sono vietati i telai di alluminio anodizzato o di acciaio inossidabile;
- (E' vietata in tutti i casi la sostituzione di scuri o persiane, con avvolgibili di qualsiasi tipo e tende alla veneziana.

Sono consentite le seguenti funzioni:

- Attività assimilate alla residenza, quali alberghi, pensioni, locande, nel rispetto dell'assetto tipologico degli edifici;
- Attività commerciali e para-commerciali;
- Attività artigianali non rumorose nè nocive.

Prima dell'adozione del Piano Particolareggiato di esecuzione sono ammessi nella zona A interventi per singole licenze, a livello di singole unità immobiliari (come previsto dalla legge regionale n°19 del 31/3/72 e seguenti), qualora ricadano delle seguenti modalità:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria - L'intervento di manutenzione ordinaria si intende limitato alle sole operazioni di:
- tinteggiatura e rifacimento intonaci interni;

- riparazione infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazioni infissi e pavimenti interni;
- sostituzione di rivestimenti interni;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

b) Interventi di manutenzione straordinaria - L'intervento di manutenzione straordinaria comprende, oltre alle operazioni di cui al precedente paragrafo a), le seguenti operazioni:

- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne o interne, con eventuale apertura o chiusura di vani di porte interne;
- sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) senza che ciò comporti variazione delle quote di intradosso delle strutture stesse;
- demolizione o costruzione di tramezzi divisorii non portanti (muri in foglio);
- la destinazione di uno o più locali, compresi nell'edificio, ai servizi igienici o agli impianti tecnologici mancanti;
- tinteggiatura e rifacimento intonaci esterni;

- rifacimento degli elementi architettonici esterni quali: inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazione, ecc.

Negli interventi di manutenzione straordinaria non rientra la modifica della forma e della posizione delle aperture originali di porte e finestre esterne, e la modifica di posizione, dimensioni e pendenze delle rampe di scale e delle coperture.

Il rilascio della Licenza Edilizia è subordinato all'ottenimento del "Nulla osta" della Soprintendenza ai Monumenti. X

ART.69 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "B" -

Tali zone comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi del D.M. 2/4/68 e sono destinate al mantenimento, all'adeguamento ed al completamento degli insediamenti residenziali esistenti.

E' divisa nelle seguenti sottozone:

- 1) "B1" - Ristrutturazione e risanamento della vecchia edilizia popolare -

In questa zona sono consentiti solamente interventi atti a ~~mantenerne in essere gli edifici esistenti, o al fine di~~ migliorarne le condizioni abitative dei complessi edilizi, o a consentire la ristrutturazione ed il risanamento della vecchia edilizia popolare.

In tali zone il Programma di Fabbricazione si attua:

- a) Mediante "interventi edilizi diretti" (singole licenze) allorchè si tratti di eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) Mediante "interventi urbanistici preventivi" su di un'area individuata nelle tavole di piano, allorchè si tratti di interventi di ristrutturazione, di riparamento o di ricostruzione. Nel qual caso si applicano gli indici previsti per le zone di espansione C1.

2) "B2" - Ristrutturazione urbanistica -

Tali zone riguardano i nuclei abitati di carattere rurale per cui si dispone il consolidamento urbano e la dotazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche indispensabili al fine di promuovere livelli di vita sociale non sperequati rispetto ai centri abitati.

Tale ristrutturazione, da effettuare a mezzo di Piani Particolareggiati, deve avere carattere unitario ed osservare i seguenti indici:

- Sm: Superficie minima 400 mq.
- If: Indice di utilizzazione territoriale 1,00 mc/mq.
- Hm: Altezza massima 11,00 ml. (n°3 elevazioni f.t.).

3) "B3" - Completamento -

Questa sottozona comprende quel complesso edilizio immediatamente a ridosso del centro storico che costituisce, pur non presentando particolari pregi, un insieme valido sia sotto il

profilo urbano che edilizio.

↳ Sono ammessi i seguenti interventi attuati per "intervento edilizio diretto" (singola licenza):

- a) Demolizione degli edifici pre-esistenti e ricostruzione con conservazione dei volumi.
- b) Edificazione dei lotti liberi con i seguenti indici:

- If: Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,50 mc/mq.
- Hm: Altezza massima: 11,00 ml. (n°3 elevazioni f.t.).
- Vl: Indice di visuale libera che esprime il rapporto minimo ammissibile fra il distacco delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona o di proprietà e l'altezza delle varie fronti dell'edificio stesso: 0,5.

Fatto salvo il criterio di visuale libera, è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate di ml.10,00.

Inoltre è prescritta, alle condizioni di cui sopra, una distanza minima dai confini del lotto di ml.5,00 (fatti salvi anche i maggiori vincoli previsti dai grafici o dai rispetti del D.M. 2/4/1968).

spetti del D.M. 1/4/1968).

In deroga a quanto previsto nel presente articolo, nelle zone B, ove il presente regolamento consente trasformazioni di singoli edifici mediante dellimitazione e ricostruzione, nonché ampliamenti e sopraelevazioni, od anche utilizzazione di lotti liberi, a scopo residenziale, l'attività edilizia, nei lotti interclusi fino a 1000 metri quadrati potrà essere autorizzata con singole licenze senza preventiva approvazione di piani di lottizzazione e dei piani particolareggiati nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7 del D.M. 2.4.1968 n. 3519.

Nel caso da cui al precedente comma la densità edilizia fondiaria consentita sarà la seguente:

- a) per i lotti di superficie non superiore a 120 mq., la densità edilizia massima consentita sarà di mc. 8 per ogni mq. di area disponibile;
- b) per i lotti di superficie compresa tra i 120 mq. e i 200 mq. il volume massimo di fabbricato realizzabile sarà di mc. 1000.

Nei casi sopraindicati, l'altezza massima dei fabbricati resta confermata in ml. 11. Nei medesimi casi l'edificazione sarà consentita con il preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dello art. 9 del D. M. 2.4.1968 n. 3519.

ne di lotti liberi, a scopo residenziale, l'attività edilizia, nei lotti interclusi fino a 1000 metri quadrati, potrà essere autorizzata con singole licenze senza preventiva approvazione di piani di lottizzazione e dei piani particolareggiati nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art.7 del D.M. 2/4/1968 n°3519.

Nel caso di cui al precedente comma la densità edilizia fondiaria consentita sarà la seguente:

- a) - per i lotti di superficie non superiore a 120 mq, la densità edilizia massima consentita sarà di mc 8 per ogni mq di area disponibile;
- b) - per i lotti di superficie compresa tra i 120 mq e i 200 mq il volume massimo di fabbricato realizzabile sarà di mc 1000.

Nei casi sopra indicati, l'altezza massima dei fabbricati resta confermata in ml 11. Nei medesimi casi l'edificazione sarà consentita con il preesistente allineamento stradale anche in deroga al disposto del punto 2) - dello art.9 del D.M. 2/4/1968 n° 3519.

ART.70 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "C" -

Le zone C sono le parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e dei relativi servizi ai sensi del D.M. 2/4/68.

In tali zone il P.d.F. si attua per piano urbanistico preventivo esteso all'intero comprensorio di espansione e non per singoli comparti, al fine di garantire un disegno unitario e che non si abbiano a verificare ampie fratture tipologiche fra l'edilizia di mano privata ed edilizia di mano pubblica.

E' divisa nelle seguenti sottozone:

1) Sottozona "C1" - Espansione urbana -

Tali zone sono destinate agli insediamenti residenziali a carattere permanente.

La densità territoriale prevista è di 100 ab/ha.

L'indice di fabbricabilità territoriale è fissato in 1,00 mc/mq.

L'intervento avviene tramite "Intervento urbanistico preventivo".

La presentazione dei progetti edilizi è pertanto subordinata alla preventiva approvazione di un piano particolareggiato di esecuzione, secondo la procedura della legge urbanistica.

Le previsioni dei P.P. e delle lottizzazioni convenzionate devono essere estese alla totalità dei singoli comprensori.

Non è consentita la redazione di P.P. per singoli comparti eventualmente presenti nei comprensori.

2) Sottozona "C2" - Insediamenti turistici -

In tali zone l'intervento si attua a mezzo di un unico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata (lottizzazione convenzionata). Non sono ammesse lottizzazioni per ville unifamiliari ma solo insediamenti del tipo "villaggio turistico".

La necessità di salvaguardare al massimo il paesaggio eccezionale, suggerisce l'opportunità di applicare indici massimi di fabbricabilità territoriale pari a 0,20 mc/mq.

Ciò comporta una densità di circa 40 ab/ha.

Gli standards di cubatura necessari ad ogni utente negli insediamenti residenziali saranno di:

- 18 mq per utente da destinare alle unità di pernottamento;
- 4 mq per utenti da destinare ai servizi ed alle attrezzature collettive al coperto (ristoranti - snack - soggiorni collettivi - cucine - etc.).

Non meno dei 3/4 dell'intera superficie territoriale dovranno essere destinate a verde attrezzato e ad impianti sportivi di cui si dovrà prevedere, sullo schema di conven

zione, la fruizione per tutto l'arco dell'anno anche da parte degli abitanti delle zone limitrofe.

Il distacco minimo dalla linea costiera delle costruzioni dovrà essere di 200 ml.

ART. 71 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D" - ARTIGIANALE -

Sono quelle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali di tipo artigianale o ad essi assimilati.

In questa zona qualsiasi costruzione è subordinata alla adozione del piano particolareggiato, nel quale dovrà essere indicato la parte di territorio destinata a ciascun tipo di industria, ai magazzini ed alle attrezzature di servizi generali inerenti.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- Costruzione di edifici e impianti al servizio della piccola industria, per l'artigianato industriale e relativi depositi e magazzini, laboratori artigianali e officine di manutenzione.
- Costruzione di edifici e impianti per i centri di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura, con particolare riferimento alla lavorazione degli agrumi.

Sono ammessi stabilimenti tecnici, cantine sociali, sedi di cooperative agricole e simili.

- Non sono ammessi edifici ad uso abitazione, eccetto quelli adibite ad alloggio e custode, guardiano, uffici direttivi e simili.
- Le costruzioni dovranno rispondere alle norme sanitarie vigenti.
- Le dimensioni minime del lotto non dovranno essere inferiori a mq.2000.
- Gli edifici dovranno ritirarsi dal filo della strada (nella quale va compreso il marciapiede) una distanza minima di ml.12,00 e non meno di ml.5,00 dai confini del lotto.
- Le fasce di terreno corrispondenti al distacco delle strade debbono restare vincolate a verde.
Tale verde può limitarsi ad una profondità di ml.3,00 dal filo stradale ove la parte rimanente fosse destinata a manovra e parcheggio automezzi.
- Le recinzioni devono ritirarsi dal filo stradale almeno ml.7,50.
- L'indice di fabbricabilità fondiaria non deve superare 2,00 mc/mq. per una altezza massima di ml.12,50.
- Deve essere assicurato all'interno del lotto, una dotazione di spazi per parcheggi, attrezzature collettive e verde non inferiore al 10% di tutta la superficie.

ART.72 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E" -

La zona E é quella parte del territorio destinata allo

Zona E

esercizio dell'attività agricola, e comunque all'attività connessa con l'uso agricolo del territorio.

In detta zona sono ammesse:

1) Residenze con:

If: Indice di fabbricabilità fondiaria massima di
mc 0,03/mq;

H max: Altezza massima ml 7,50;

Distanze minime:

- a) dai confini di proprietà ml 15;
- b) tra fabbricati ml 10 tra pareti finestrate;
- c) dalle strade in conformità al D.M. 1/4/68.

2) Edifici al servizio dell'agricoltura secondo le necessità dell'azienda.

3) Costruzioni industriali adibite alla trasformazione, alla manipolazione, alla conservazione dei prodotti agricoli di produzione locale e relativi fabbricati di servizio ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica, la cui superficie coperta non superi un quarto della superficie totale; distacchi pari a quelli stabiliti al punto 1), per le residenze.

Per le abitazioni esistenti, sprovviste dei servizi igienici, può essere consentito, dietro accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'ampliamento UNA TANTUM per dotare le stesse dei servizi igienici strettamente necessari a renderle abitabili, anche in deroga ai limiti di densità fondiaria di cui al punto 1).

ART.73 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "F" - 2

Le zone "F" sono quelle parti del territorio destinate ad attrezzature, impianti di interessi generali ed a verde pubblico ed attrezzato. E' divisa nelle seguenti sottozone:

1) "F1" - Attrezzature d'interesse generale-

In questa zona possono realizzarsi esclusivamente edifici pubblici secondo la simbologia apposta su ciascuna area.

- Densità fondiaria: 2,00 mc/mq
- Altezza massima: ml 13,00 (tre elevazioni f.t.).
- Distacchi minimi tra edifici: ml 10,00
- Distacchi dai confini: ml 5,00
- Distacchi dalle strade in conformità all'art.9 del D.M. 2/4/68.

Non è consentita la formazione di cortili e chiostri-
ne chiuse.

2) "F2" - Attrezzature d'uso collettivo -

In questa zona possono realizzarsi esclusivamente edifici pubblici secondo la simbologia apposta su ciascuna area e cioè:

- Scuole materne e asili nido, scuole elementari e medie, cen-
tro culturale, centro parrocchiale, centro sanitario, centro
civico-sociale, servizi generali di quartiere.

Per le attrezzature scolastiche si consigliano complessi in-
tegrati tipo "campus" in cui vengono riunite scuole di vario
grado.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- Densità fondiaria: 2,00 mc/mq.
- Altezza massima: ml.13,00 (tre elevazioni f.t.).
- Distanza dai confini del lotto: ml.6,00.

Non è consentita la formazione di cortili e chiostrine chiu-
se.

3) "P3" - Attrezzature sportive e verde attrezzato -

- Queste zone sono destinate alla realizzazione di impianti
sportivi a carattere urbano e impianti ricreativi gioco-sports
per le varie classi di età (0-6/6-11/11-14).
- Sono consentiti tutti gli impianti aperti e coperti (campi
da gioco, spogliatoi, piscine, palestre) ed alloggi solo per
il personale di custodia.

La superficie edificata per giochi al coperto non dovrà es-
sere superiore ad 1/10 della superficie totale.

- E' vietata la realizzazione di strade e spazi per veicoli
a motore.
- Fanno eccezione ai limiti di altezza massima solo le gradi-
nate che potranno raggiungere l'altezza massima di ml.10,00.

- Per gli impianti a carattere urbano la capienza generale deve essere proporzionata a 0,40 mq procapite.

4) "F4" - Parco pubblico -

- Queste zone sono destinate alla creazione di parchi pubblici di quartiere a livello urbano.
- In esse non sono ammessi edifici di alcun genere, tranne quelli strettamente necessari alla manutenzione del parco stesso (depositi attrezzi, servizi igienici e simili).
- E' vietata la realizzazione di strade e spazi per veicoli a motore.

5) "F5" - Zona a verde pubblico d'interesse generale
(parco territoriale) -

Cassata con D.A. n°190/79 del 13/11/79.

6) "F6" - Servizi turistici di interesse generale -

Tale zona è destinata alla realizzazione di attività turistiche del tipo "camping" (tende, roulotte ...) con esclusione di ogni altro insediamento turistico - (del tipo "villaggio turistico" - "bungalows" etc.).

E' vietata ogni costruzione tranne le attrezzature per la gestione dell'impianto, per gli alloggi del personale, per le attività di servizio e ricreative e per gli impianti igienico-sanitari.

Tali costruzioni sono consentite in appositi compar

ti disegnati sulle tavole di piano come "Aree di Servizio",
secondo i seguenti parametri:

- If: Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,20 mc/mq.
- Hm: Altezza massima: 4 ml misurati dal piano di campagna alla linea di gronda.

Il distacco dai confini non deve essere inferiore a tre volte la massima altezza della costruzione misurata dal piano di campagna al punto più alto di copertura.

Secondo tali parametri è altresì consentita l'edificazione di attrezzature di ristoro (trattorie, bar, ristoranti), nelle zone individuate con apposita simbologia.

E' esclusa ogni altra destinazione d'uso tranne gli alloggi per il personale e/o i gestori.

ART.74 - ZONA "G" - VERDE PRIVATO VINCOLATO -

Cassata con D.A. n°190/79 del 13/11/79.

ART.75 - VINCOLI DI PIANO -

a) Vincolo di rispetto alla viabilità.

E' definito nelle tavole di P.d.F.; in mancanza di tale indicazione grafica vale quanto indicato dal D.M. 1/4/68 n.1404;

b) Vincolo cimiteriale.

Limitazioni stabilite dall'art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n.1265. In tali aree è consentita unicamente la realizzazione di piccole costruzioni, da concedere in affitto per la vendita di fiori o di altri oggetti.

c) Vincoli di rispetto alle reti ferroviarie.

Tale rispetto come risulta dalle tavole di piano è pari a: 25 ml dall'asse per la Ferrovia Messina-Palermo.

d) Vincolo di rispetto di corsi d'acqua.

Tali aree interessano una fascia individuata in carta a protezione del letto di fiumi, canali e torrenti.

Per gli edifici esistenti all'interno di tali fasce non è ammessa la demolizione con ricostruzione, ferme restando le altre possibilità previste dalle norme.

e) Vincolo speciale di protezione delle alberature e rimboschimento.

Tale vincolo, che comporta l'assoluta inedificabilità, riguarda una zona a salvaguardia che circonda l'abitato di Naso di notevole valore paesistico ed ambientale nella quale deve essere previsto il consolidamento delle alberature esistenti e la piantumazione di nuove essenze.

ART.76 - APERTURA DI NUOVE STRADE -

E' assolutamente vietato, su tutto il territorio Comunale, l'apertura di nuove strade private veicolari che non siano inserite in un piano di lottizzazione approvato dall'Amministrazione.

Può essere invece autorizzata la costruzione di strade poderali o interessanti edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme.

ART.77 - AUTORIMESSE ED AREE DI PARCHEGGIO -

Nelle nuove costruzioni e ricostruzioni gli edifici debbono essere dotati di autorimesse con un posto macchina per ogni appartamento.

In ogni caso le aree destinate a parcheggio, allo interno del lotto, ivi comprese le autorimesse di cui al comma precedente, debbono avere superficie pari almeno a mq.1 per ogni 20 mc. di costruzione.

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a mq.1 per ogni 40 mc. di costruzione.

All'atto del rilascio della Licenza Edilizia deve essere costituito, nei modi di legge, il vincolo di destinazione per le autorimesse e le aree destinate a parcheggio.

ART.76 - STALLE - SCUDERIE - ALLEVAMENTI -

Le stalle, le scuderie e gli edifici destinati allo allevamento di animali di qualsiasi genere possono essere costruiti o tenuti in esercizio solo nelle zone classificate con la lettera "E".

TITOLO V

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ART. 79 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE -

In tutto il territorio Comunale, al di fuori degli insediamenti previsti dal presente P.d.P. nella edificazione vanno osservate le seguenti distanze minime (fasce di ri-spetto) dai margini stradali secondo la seguente classificazione;

- | | |
|--|-----------|
| - Arterie a carattere autostradale: | ml. 60,00 |
| - Strade a scorrimento veloce: | ml. 40,00 |
| - Strade di collegamento di larghezza uguale o maggiore a ml. 10,50: | ml. 30,00 |
| - Strade di penetrazione di larghezza inferiore a ml. 10,50: | ml. 20,00 |

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 80 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE EDILIZIE
RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE
PRESENTI NORME -

Sono fatti salvi gli edifici ed in genere le costruzioni, purchè assistiti da licenza del Sindaco, i cui lavori siano iniziati all'atto della entrata in vigore delle presenti norme, ancorchè in contrasto con esso.

TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ART.79 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE -

In tutto il territorio Comunale, al di fuori degli insediamenti previsti dal presente P.d.P. nella edificazione vanno osservate le seguenti distanze minime (fasce di rispetto) dai margini stradali secondo la seguente classificazione;

- | | |
|---|-----------|
| - Arterie a carattere autostradale: | ml. 60,00 |
| - Strade a scorrimento veloce: | ml. 40,00 |
| - Strade di collegamento di larghezza uguale o maggiore a ml.10,50: | ml. 30,00 |
| - Strade di penetrazione di larghezza inferiore a ml.10,50: | ml. 20,00 |

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.80 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE EDILIZIE
RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE
PRESENTI NORME -

Sono fatti salvi gli edifici ed in genere le costruzioni, purchè assistiti da licenza del Sindaco, i cui lavori siano iniziati all'atto della entrata in vigore delle presenti norme, ancorchè in contrasto con esso.

I lavori relativi debbono essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio a norma dell'art.10, della legge N°765 del 6/8/1967.

Le licenze non utilizzate, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme, si intendono revocate, ancorchè i lavori autorizzati possono apparire conformi alle prescrizioni delle norme stesse.

Gli interessati devono riprodurre domanda uniformando il progetto alle nuove norme.

*Tavola allegata
al Reg. A*





Tabella allegata
Reg. to B




FIG. 3



FIG. 4

$$H = \frac{h_v + h_m}{2}$$

*Top. ally of
Rey "E"*

FIG. 5





FIG. 6



Ted. ellis
el Rey D

FIG. 7




FIG. 8

